

STUDIO BELCASTRO

116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it

Dott. Claudio Belcastro

Dott. Sergio Policheni

Dott. Antonio Albanese

Dott. Emanuela Candido

Rag. Maria Teresa Cimarosa

Dott. Saverio Leotta

Dott. Cristina Pelle

Rag. Caterina Piccolo

Rag. Santina Sansotta

CIRCOLARE INFORMATIVA

N. 20/2020 DEL 11/06/2020

Indice Argomenti:

1. Il Decreto Liquidità convertito in legge: conferme e novità

1) IL DECRETO LIQUIDITA' CONVERTITO IN LEGGE: CONFERME E NOVITA'

1.1) Premessa

In data 06.06.2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale **la legge di conversione del Decreto Liquidità (n. 23 08.04.2020) in vigore dal 7.06.2020.**

Si riassumono le **principali disposizioni contenute nel provvedimento**, evidenziando le conferme e le novità del decreto originario.

1.2) Sospensione dei versamenti tributari e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente**, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta**, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- a) alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) all'Iva,
- c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31.03.2019.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **in un'unica soluzione entro il 30.06.2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

In verità occorre però dire che, nonostante la legge di conversione in commento abbia confermato il termine del 30 giugno previsto dall'originario Decreto Liquidità, **il successivo Decreto Rilancio (ancora da convertire in legge) ha prorogato il termine previsto per il versamento di tutti gli importi "sospesi" ad aprile e maggio (in riferimento ai rispettivi mesi di marzo ed aprile) al prossimo 16.09.2020 in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro lo stesso termine del 16.09.2020.**

A titolo di mera completezza di informazioni, il citato Decreto Rilancio non ha invece prorogato il termine di ripresa dei versamenti scaduti il 16.03.2020 (per il mese di febbraio) relativi a Iva, ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi Inail, oltre che a tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, la cui sospensione era stata dapprima disposta dal Decreto Cura Italia per il 20.03.2020 e poi prorogata al **16.04.2020** dal Decreto Liquidità oggi convertito in legge.

L'Inps, l'Inail e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria, in modo tale che l'Agenzia delle Entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.

1.3) Obblighi dei datori di lavoro per tutela dipendenti contro il contagio da Covid-19

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro adempiono all'obbligo di tutela delle condizioni di lavoro mediante l'applicazione delle **prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro**, sottoscritto il 24.04.2020 tra il Governo e le parti sociali, e negli altri protocolli e linee guida, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste (vedasi nostra circolare n. 15 del 25/04/2020).

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1.4) Credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, **il credito d'imposta previsto per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, pari al 50%**, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Sono inoltre compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Con decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta (che in ogni caso potrà essere utilizzato solo dall'anno 2021).

1.5) Sospensione delle segnalazioni a sofferenza alla centrale Rischi

Fino al 30.09.2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario (moratoria debiti in scadenza), sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

STUDIO BELCASTRO

Le disposizioni si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

1.6) Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9.03.2020 al 31.08.2020 (anziché 30.04.2020), relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima del giorno 09.04.2020, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo.

La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

La sospensione opera su:

- a) i termini per la presentazione al pagamento;
- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini per l'iscrizione nell'archivio degli assegni bancari nel caso di mancanza di autorizzazione o difetto di provvista e per la comunicazione al traente di tale ultimo caso;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9.03.2020 fino al 31.08.2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto e le iscrizioni nell'archivio unico informatizzato, che, ove già effettuate, sono cancellate.

1.7) Fondo solidarietà mutui prima casa

Ai fini dell'utilizzo della presente agevolazione, per lavoratori autonomi si intendono i liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata,

STUDIO BELCASTRO

non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, gli imprenditori individuali, i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Per un periodo di 9 mesi dal 9.04.2020, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno

Fino al 31.12.2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28.03.2020 a valere sul Fondo citato e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla 1^ rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro 120 giorni, l'esito dell'istruttoria.

Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta.

In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla 1^ rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

L'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari.

Con regolamento adottato mediante decreto ministeriale sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

1.8) Misure temporanee per il sostegno della liquidità delle imprese (Sace spa)

1.8.1) Garanzia Sace spa

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede fino al 31.12.2020 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

STUDIO BELCASTRO

Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, **che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia presso il Medio credito centrale per Pmi (di cui si dirà appresso).**

Le nuove garanzie sono rilasciate alle seguenti condizioni:

- a) la garanzia è rilasciata entro il 31.12.2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 (anziché 24) mesi;
- b) al 31.12.2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e alla data del 29.02.2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;
- c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - i. 25% del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - ii. il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi 2 anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;
- d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
 - i. 90% per imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
 - ii. 80% per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
 - iii. 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
- e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
 - i. per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il 1° anno, 50 punti base durante il 2° e 3° anno, 100 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
 - ii. per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il 1° anno, 100 punti base durante il 2° e 3° anno, 200 punti base durante il 4°, 5° e 6° anno;
- f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente al 9.04.2020, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto

STUDIO BELCASTRO

dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

- i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla data della richiesta;
- j) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;
- k) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- l) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data del 9.04.2020, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima del 9.04.2020;
- m) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- n) il finanziamento di cui alla lettera precedente deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1.03.2020 al 31.12.2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo: l'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore.

Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla nuova garanzia ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla nuova garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

1.8.2) Fondo Centrale di Garanzia Pmi

Al fine di assicurare adeguata **liquidità alle Piccole e Medie Imprese in difficoltà per l'emergenza epidemiologica da Covid-19**, fino al 31.12.2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo centrale di garanzia Pmi, si applicano le seguenti misure:

- a) **la garanzia è concessa a titolo gratuito;**
- b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;
- c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:
 - 1) **il doppio della spesa salariale annua del beneficiario** (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1.01.2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
 - 2) **il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;**
 - 3) **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi**, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
 - 4) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;

STUDIO BELCASTRO

- d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lett. e), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Europea, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso;
- e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, **per la garanzia diretta nella misura dell'80%** e per la riassicurazione nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data del 7.06.2020, in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
- f) **la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione** delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia;
- g) la garanzia è **concessa anche** in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, **esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31.01.2020;
- h) la garanzia è **altresì concessa** in favore di beneficiari finali che **presentano esposizioni che, prima del 31.01.2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**;
- i) sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano **esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente**;
- j) non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie
- k) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- l) previa autorizzazione della Commissione Europea, sono ammissibili alla garanzia del fondo, **con copertura al 100% sia in garanzia diretta che in riassicurazione**, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche eser-

- centi attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui **attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata**, purché tali **finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione, e, comunque, non superiore a 30.000 euro**. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un **tasso di interesse**, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto **della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%**. In favore di tali soggetti beneficiari **l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo**. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31.01.2020, sono state classificate **come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate**, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate;
- m) **per i finanziamenti di cui alla lettera precedente concessi fino alla data del 7.06.2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del D.L. 23/2020;**
- n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2).

Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica, **l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima**. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive, è disposta la revoca dell'agevolazione, mantenendo l'efficacia della garanzia.

Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali.

1.9) Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti

Le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a) che **l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19** o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- c) che il **finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali** che sono localizzati in Italia;
- d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- e) che il titolare o il legale rappresentante istante non si trova nelle condizioni ostative previste dalle normative antimafia;
- f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e di Iva nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, c. 2 D.Lgs. 74/ 2000.

Non appena ricevuta l'autodichiarazione, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

L'operatività sul conto corrente dedicato è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».

Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.

STUDIO BELCASTRO

STUDIO BELCASTRO

ALLEGATI

Scadenario tributario di Giugno 2020

PRECEDENTI CIRCOLARI 2020

Numero	Del	Argomento
01/2020	13.01.2020	Legge di bilancio 2020 (novità in sintesi)
02/2020	02.02.2020	Sanzioni penali più gravi per gli evasori Credito di imposta al posto del super e dell'iper ammortamento Oneri detraibili solo con mezzi tracciati Il versamento degli F24 con servizi telematici Non prorogata la cedolare secca sui negozi Rivalutazioni partecipazioni non quotate e terreni
03/2020	14.03.2020	Novità in tema di Coronavirus Registratori di cassa Chiusura volontaria ed obbligatoria Misure per artigiani Riapertura termini Organi di controllo
04/2020	16.03.2020	Le scadenze fiscali 2020 per l'anno 2019
05/2020	19.03.2020	Proroghe termini e versamenti per Coronavirus Esposizioni bancarie e sostegno per le imprese
06/2020	22.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus
07/2020	23.03.2020	Chiusura attività per Coronavirus (aggiornamento)
08/2020	24.03.2020	Credito imposta affitti botteghe e negozi Credito imposta sanificazione ambienti di lavoro Indennità 600 euro esercenti attività autonoma Cassa integrazione ordinaria e in deroga Sostegno settori spettacolo cinema e cultura
09/2020	25.03.2020	Moratoria esposizioni bancarie Fondo di garanzia per Pmi Pagamento fornitori ed altri debiti ordinari
10/2020	26.03.2020	Approvazione bilanci 2019 e Coronavirus
11/2020	06.04.2020	Difficoltà proroga finanziamenti In arrivo maxi-prestito ponte Credito al consumo fuori dalla moratoria Sospensione mutui prima casa
12/2020	11.04.2020	Proroga sospensione termini Liquidità alle aziende Prime riaperture
13/2020	15.04.2020	Finanziamenti fino a 25.000 euro Prudenza nella richiesta di credito Titoli di credito sospesi fino al 30 aprile

STUDIO BELCASTRO

14/2020	17.04.2020	Modalità richiesta finanziamenti fino a 25.000 euro La rinegoziazione del debito con le banche Anticipazione bancaria per Cassa Integrazione Guadagni Agevolazioni Enasarco in favore degli agenti
15/2020	25.04.2020	Riaperture e prevenzione luoghi di lavoro
16/2020	27.04.2020	Prossime (molto parziali) riaperture
17/2020	28.04.2020	Dvr (Documento valutazione rischi) e prossime riaperture
18/2020	12.05.2020	La documentazione per la dichiarazione dei redditi relativa al 2019 La documentazione per il calcolo dell'Imu del 1° semestre 2020
19/2020	23.05.2020	Decreto Rilancio

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GIUGNO 2020

Sabato 13

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale II rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Lunedì 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale) deve consegnare al dipendente copia del 730 (ricevuto entro il termine massimo dello scorso 31 maggio) ed il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione delle imposte

Martedì 16

- **Delega Unica - Modello F24** :
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili

STUDIO BELCASTRO

- **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
- **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
- **Inps** - Versamento da parte del committente del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
- **Inps – Agricoltura** – Versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti dai datori di lavoro agricolo per gli operai a tempo indeterminato e relativi al quarto trimestre dell'anno precedente
- **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
- **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
- **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali

- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per il versamento della prima rata dell'Imu dovuta per l'anno in corso da ogni tipo di contribuente (persona fisica o società) o, nel caso in cui lo si preferisca, per il versamento dell'intera Imu dovuta per l'anno in corso

- **Tassa sui servizi indivisibili – Tasi** – Termine ultimo per il versamento della prima rata della Tasi dovuta per l'anno in corso

- **Imposta di bollo** – Termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse per il primo semestre dell'anno in corso

- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese

- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Opzione per il consolidato nazionale** – Termine per l'invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione del consolidato nazionale

Sabato 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori di imballaggi

STUDIO BELCASTRO

- **Assistenza fiscale – 730** – Scade il termine per la presentazione al Caaf (Centro autorizzato di assistenza fiscale), da parte di dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale, del modello 730base e del modello 730-I relativi ai redditi prodotti durante lo scorso anno

Giovedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Enpals** – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi) – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Intrastat** – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro

Domenica 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale III rata del III periodo contabile (maggio-giugno) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il I periodo contabile precedente (gennaio-febbraio)

Sabato 29

- **Società di capitali** – Termine ultimo per l'approvazione del bilancio da parte delle società il cui periodo amministrativo coincide con l'anno solare ed aventi obbligo statutario di approvazione di bilancio **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (giorno 29 per anni ordinari e giorno 28 per anni bisestili)**

Martedì 30

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Camera di commercio – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)***
- ***(regime ordinario no ISA)***

- ***Delega Unica – Modello F24 :***

- ***Imposte sui redditi – Termine per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) delle imposte dirette dovute a saldo per il 2019 ed in primo acconto per il 2020 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Inps – Gestione commercianti ed artigiani: Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo relativo ai contributi Ivs a percentuale dovuti a saldo sui redditi conseguiti nel 2019 e dovuti in acconto sui redditi previsti per l'anno 2020 – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Inps – Lavoratori senza Cassa - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai lavoratori autonomi senza Cassa di previdenza ed assistenza e per quelli che, quantunque già iscritti ad una Cassa di previdenza ed assistenza, percepiscono compensi derivanti da rapporti di collaborazione non assoggettabili al contributo previdenziale ed assistenziale previsto dalla propria Cassa – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Camera di commercio – Termine per il versamento del diritto annuale dovuto dalle imprese – (senza aggravio) (per tutti i soggetti)***
- ***Cipag – Cassa previdenza geometri – Contributo - Termine ultimo per il versamento (rata unica o eventuale prima rata) del saldo e del primo acconto dovuto dai geometri – (senza aggravio)***
- ***(scadenza spostata per i soli soggetti – direttamente o indirettamente - interessati all'ISA e per il solo anno 2019 al 22/07/2019)***

STUDIO BELCASTRO

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di aprile la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di aprile
- **Unico 2020 – Persone fisiche non titolari partita iva - Imposte sui redditi 2019** - Termine di presentazione, su supporto cartaceo e tramite Unico 2020, della dichiarazione annuale dei redditi (ex 740) relativa allo scorso anno 2019
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui i Caaf devono inviare ai datori di lavoro ed ai dipendenti il 730-3 ed il 730-4 relativi ai redditi di coloro che si sono avvalsi dei Caaf stessi per l'assistenza fiscale
- **Assistenza fiscale – 730** – Termine entro cui il sostituto di imposta (datore di lavoro per i dipendenti o ente previdenziale per i pensionati) dovrà provvedere ad effettuare il conguaglio fiscale sulla busta paga relativa al corrente mese di giugno e contestualmente dovrà provvedere a rimborsare le eventuali imposte a credito o trattenere le eventuali imposte a debito da versare all'Erario entro il successivo 15 luglio p.v.
- **Imposta municipale unica – Imu** – Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione delle variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta intervenute sugli immobili durante l'anno solare precedente
- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d'immobili aventi decorrenza dal giorno 1° giugno e per eseguire il versamento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° giugno del relativo anno
- **Imposta comunale sulla pubblicità** - Scadenza versamento terzo trimestre in caso di rateizzazione
- **Imposta di bollo – Metodo virtuale** – Pagamento della terza rata bimestrale (maggio-giugno) per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (a mezzo Internet) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre di riferimento

STUDIO BELCASTRO

- ***Inarcassa – Cassa previdenza ingegneri ed architetti*** – Termine per il versamento della prima rata dei contributi minimi annuali
- ***Cassa Forense – Cassa previdenza avvocati*** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- ***Enpam – Cassa previdenza medici*** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali
- ***Enpaf – Cassa previdenza farmacisti*** – Termine per il versamento della terza rata dei contributi minimi annuali
- ***Enpab – Cassa previdenza biologi*** – Termine per il versamento della seconda rata dei contributi minimi annuali

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- ***I termini di prescrizione che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)***
- ***I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)***
- ***I termini di versamento fiscali e previdenziali che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)***